



Alcuni contratti collettivi prevedono il riconoscimento ai dipendenti di un'**ulteriore mensilità** retributiva, denominata quattordicesima mensilità, al fine di integrare il reddito in concomitanza con le **ferie estive**. Tra i più comuni Ccnl che la prevedono, si citano, ad esempio, Commercio, Studi professionali, Industria alimentare, Turismo, Dirigenti terziario.

Normalmente la contrattazione collettiva regola l'entità della retribuzione a cui commisurare la mensilità, la maturazione e il pagamento.

La misura è generalmente pari ad una mensilità della **retribuzione globale di fatto** in atto nel mese in cui viene corrisposta; sono escluse dalla base di computo voci come straordinari, premi una tantum, welfare, rimborsi spese o altri elementi espressamente esclusi dal Ccnl. Il periodo di **maturazione** non coincide con l'anno solare, ma va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo; è erogata a maturazione completata e, di norma, prima del periodo feriale.

La maturazione avviene in ragione di **un dodicesimo** per ogni mese intero di servizio prestato nell'anno di riferimento, tenendo conto che alcune tipologie di **assenza** non siano utili alla maturazione del rateo, come, ad esempio, le assenze non retribuite dal datore di lavoro. Ferie, congedo matrimoniale, malattia e infortunio nei limiti del periodo di comporto, congedo di maternità e paternità sono utili ai fini della maturazione della quattordicesima, mentre per le assenze per congedo parentale il trattamento è diverso tra contratti: ad esempio, il Ccnl Commercio Confcommercio le computa.